



Oggetto: Lettera circolare sulle organizzazioni multiservizi che richiedono la Registrazione EMAS

In considerazione dell'incremento del numero di RegISTRAZIONI EMAS delle organizzazioni multiservizi le cui attività sono prevalentemente svolte presso siti temporanei, il Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS intende richiamare l'attenzione del Verificatore Ambientale su alcune specifiche tematiche per le quali sono state osservate criticità ricorrenti.

Dichiarazione Ambientale

In relazione alla “*descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS*” si richiama l'attenzione nel riportare una descrizione maggiormente dettagliata delle attività relative ai prodotti e servizi svolte/i nei siti temporanei piuttosto che improntare la descrizione dell'organizzazione alla sola sede legale.

È importante fornire una descrizione adeguata anche del Sistema di Gestione Ambientale mettendo in evidenza l'inclusione dei siti temporanei per i quali dovranno essere riportati distintamente, in funzione delle attività correlate ai prodotti/servizi erogati, gli aspetti ambientali indiretti, i relativi dati e gli indicatori chiave.

Per quanto concerne il Programma Ambientale si dovranno maggiormente prevedere obiettivi e programmi che facciano riferimento a misure specifiche adottate o programmate per migliorare le prestazioni delle attività svolte presso i siti temporanei, riportando nello specifico un piano di formazione e comunicazione per il personale operante presso i suddetti siti.

Siti temporanei

In relazione alle attività svolte presso siti temporanei (ad esempio presso le sedi dei clienti), per i quali le attività, i prodotti e i servizi forniti sono tipicamente legati a periodi di tempo circoscritti (appalti, contratti di fornitura, etc), dovrà essere maggiore cura del Verificatore Ambientale, sui siti selezionati in funzione della loro rappresentatività, adottare buone pratiche di audit e tecniche di campionamento¹ per verificare l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale e delle procedure in essere.

¹ Ad esempio prendendo spunto dalla DECISIONE (UE) 2017/2285 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2017



In particolare suddette procedure dovranno includere:

- ✓ Una corretta Analisi Ambientale Iniziale che valuti la significatività degli aspetti ambientali indiretti in relazione alle attività svolte e ai servizi erogati.
- ✓ La definizione di obiettivi e programmi di miglioramento ambientale che includano un adeguato piano di formazione e comunicazione degli operatori.
- ✓ Una adeguata campagna di informazione agli utenti/clienti sulle buone pratiche di sostenibilità adottate.

In conclusione si ribadisce che i siti temporanei devono fare parte del processo di verifica. Si richiama l'attenzione del Verificatore Ambientale anche sui siti non temporanei (di proprietà o in affitto) dell'organizzazione per i quali è previsto dal Regolamento EMAS l'inserimento nel campo di applicazione della Registrazione EMAS, anche mediante un processo di estensione graduale da concordare con il Comitato.

Roma, 28 aprile 2022